

FATTO GIURIDICO — = —> EVENTO O STATO VALUTATIVO DELLA NORMA

EFFETTO GIURIDICO — = —> LA CONSEGUENZA GIURIDICA CHE SI COLLEGA AL FATTO

EFFETTO COSTITUTIVO

EFFETTO MODIFICATIVO

EFFETTO ESTINTIVO

SITUAZIONE SOGGETTIVA — = —> CIO' CHE SI COSTITUISCE O SI MODIFICA

RAPPORTO GIURIDICO — = —> RELAZIONE TRA DUE SITUAZIONI SOGGETTIVE CORRELATE (E COMPLESSE)

SCIENZA GIURIDICA — = —> SCIENZA DELLA SOLUZIONE DEI CONFLITTI POSTI DALLA CONVIVENZA UMANA

NORMA GIURIDICA — = —> STRUMENTO DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO UMANO

SE UN COMPORTAMENTO UMANO DEBBA ESSERE PRETESO O DEBBA ESSERE TENUTO LO DECIDE LA NORMA

LA NORMA PREVEDE IL VERIFICARSI DELL'EVENTO (CIOE' DEL FATTO) E LA POSSIBILITA' CHE QUESTO - UMANO (UNA PASSEGGIATA , LA CONCLUSIONE DI UN CONTRATTO) O NATURALE (UN TEMPORALE) - UNA VOLTA VENUTO AD ESISTENZA ABBA RILEVANZA GIURIDICA

RILEVANZA — = —> FATTO VALUTATO DA NORME GIURIDICHE

EFFICACIA DI UN ATTO — = —> ATTO AL QUALE SONO COLLEGABILI EFFETTI GIURIDICI, CIOE' LA NASCITA, LA MODIFICAZIONE O L'ESTINZIONE DI SITUAZIONI SOGGETTIVE

ANTINOMIA — = —> CONFLITTO TRA 2 REGOLE

GERARCHIA PER RISOLVERE CONFLITTO — = —> GERARCHICO, DI SPECIALITA', CRONOLOGICO

NEGOZIO GIURIDICO è una manifestazione di volontà diretta a costituire, regolare o estinguere rapporti giuridici